

Dott. Stefano Bergamasco
Dottore commercialista – revisore legale
Piazza del Mandamento 74/a
Cologna Veneta (Vr)
Tel 0442 411209
Mail: stefanobergamasco@studiobergamasco.it
Pec: studiobergamasco@legalmail.it

all. h)

TRIBUNALE CIVILE DI VERONA
RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI

nominato dall'Organismo della composizione della Crisi – Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona ai sensi dell'art. 68 d.lgs.14/2019, da allegare alla proposta di Piano di Ristrutturazione dei debiti formulata dalla sig.ra **Tagliente Camilla**.

Il sottoscritto dott. Stefano Bergamasco con studio in Cologna Veneta (Vr), Piazza del Mandamento n. 74/a, premesso che:

la sig.ra Tagliente Camilla nata a Verona il 19 gennaio 1988 e residente a San Giovanni Lupatoto (Vr), in Via Monte Comun n. 9, codice fiscale TGL CLL 88A59 L781 B, ha presentato in data 06.05.2022 all'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona istanza per la nomina di Gestore della Crisi;

in data 07.06.2022, il referente dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona, ha nominato il sottoscritto quale Gestore della Crisi da Sovraindebitamento dandone formale notizia in pari data, a seguito della quale, in data 09.06.2022, ha accettato la nomina;

la stessa sig.ra Tagliente Camilla ha richiesto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 68 d.lgs 14/2019 al sottoscritto la stesura della relazione contenente le cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dalla debitrice nell'assunzione delle obbligazioni, le ragioni della sua incapacità di adempiere, la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo dell'istanza ed infine l'indicazione dei presunti costi della procedura;

tutto ciò premesso

redige la presente relazione dell'organismo di composizione della crisi, così come indicata disposizione di legge. Al fine di rendere maggiormente esaustivo l'espletamento del proprio incarico, il sottoscritto ritiene di integrare il proprio giudizio con l'indicazione anche di quanto previsto dall'art. 269 d.lgs. 14/2019, relativamente al contenuto della relazione da redigersi in occasione della liquidazione dei beni. Ciò in quanto la sovraindebitata chiede al Giudice, in via subordinata, l'apertura della procedura della liquidazione controllata del proprio patrimonio nel caso in cui la proposta di Piano di ristrutturazione dei debiti non venga accolta dal Giudice.

Premessa

In premessa, il sottoscritto informa di aver già dichiarato di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 e di indipendenza di cui all'art. 11, comma 3, lettera a) del D.M. 202/2014, così come da dichiarazione resa all'atto della propria nomina ed allegata alla presente. In tale sede ha altresì attestato di:

- essere tenuto all'obbligo di riservatezza;
- non essere legato alla debitrice ed a coloro che hanno interesse nell'operazione di composizione della crisi da sovraindebitamento da alcun rapporto di natura personale e/o professionale;
- non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 2399 del codice civile e di non aver prestato attività di lavoro subordinato o autonomo a favore della debitrice.

Premesso ancora che non ricorrono nella fattispecie le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69, comma 1, d.lgs 14/2019, in quanto la sig.ra Tagliente Camilla

- non ha ottenuto effetti esdebitativi, nei precedenti cinque anni la domanda;
- non ha beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- non risulta abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode;

e che la sig. Tagliente Camilla versa oggettivamente in uno stato di sovraindebitamento ovvero si trova, per quanto qui di seguito verrà esposto, in uno stato di crisi che si manifesta con una totale inadeguatezza dei flussi di cassa attuali e futuri per far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte.

1. La situazione economica, patrimoniale e finanziarie della debitrice

La sovraindebitata ha fornito le informazioni necessarie a redigere una accurata relazione sulla sua situazione economica, patrimoniale e finanziaria, in modo tale da permettere al Giudice di poter decidere sull'accoglimento della proposta di piano di ristrutturazione del

debito in piena cognizione di causa. Giova qui ricordare l'aspetto più importante (e fondamentale) per meglio comprendere il contesto in cui si è formata la situazione di sovraindebitamento in cui versa la sig.ra Tagliente Camilla, ovvero l'improvvisa morte del padre (all'epoca la ricorrente aveva appena 21 anni, si era appena diplomata ed era ancora alla ricerca di una stabile occupazione) che ha di fatto caricato gli eredi dell'onere gestionale e finanziario delle imprese edili del padre. A ciò si aggiunga [REDACTED]

LA POSIZIONE PASSIVA

Sulla base della documentazione prodotta dall'istante e dalle informazioni fornite dalla stessa, nonché dalle verifiche effettuate, alla data del 31.01.2024, la posizione debitoria della sig.ra Tagliente Camilla risulta essere composta dalle seguenti due masse debitorie, e più specificamente:

- debiti verso il sistema bancario
- debiti verso Comune di San Giovanni Lupatoto (Vr) ed Inps

per un importo complessivo di **€ 1.537.744,18**

Debiti verso banche				1.529.908,75
Debiti verso altri / Comune di San Giovanni L. e Inps				<u>7.835,43</u>
				1.537.744,18

ed in particolare i debiti verso banche sono così dettagliati:

Leviticus SVP				224.825,53
Siena NPL 2018/ Juliet				190.509,96
Fino 1 securitisation srl				259.137,00
Ortles 21 srl				<u>855.436,26</u>
				1.529.908,75

La composizione della posizione debitoria complessiva rispecchia quindi la natura delle cause che hanno determinato il sovraindebitamento della ricorrente e che vengono ampiamente descritte nel ricorso introduttivo.

In primo luogo, il rilascio delle fidejussioni (non solo a suo carico, ma anche a carico degli altri eredi) a favore delle varie banche con cui le società del padre - come sopra ricordato, imprenditore edile prematuramente scomparso - avevano affidamenti creditizi, in un contesto in cui il settore edilizio iniziava ad entrare in crisi, ha determinato un elevato grado di esposizione della ricorrente verso il sistema bancario. Quando, successivamente, le società operative sono entrate in default, i vari affidamenti sono diventati incagli, e quindi insolvenze, presso il sistema bancario il quale, come è oramai prassi, le ha nel tempo sterilizzate attraverso la cessione a varie società di cartolarizzazione, essendo quest'ultime oggi pertanto le legittime titolari giuridici del credito.

La complessiva esposizione verso il sistema bancario ammonta, con il dato aggiornato al 31.01.2024, ad € 1.529.908,75.

In secondo luogo, si evidenziano i debiti per tributi locali verso il Comune di San Giovanni Lupatoto (Vr) per un totale di € 1.532,00 (imu e tasi non versate per le annualità 2015-2019): sia l'importo che la natura dei debiti lasciano intendere che la situazione della ricorrente aveva oramai da tempo assunto le caratteristiche del sovraindebitamento, ovvero la totale incapacità di adempiere anche alle obbligazioni di più limitata portata come quelle relative alle imposte comunali (che tipicamente sono quelle che hanno un tasso di evasione più contenuto).

Da ultimo, il debito della ricorrente verso Inps per complessivi euro 6.303,43 per indebiti percepiti sino al dicembre del lontano 2012 per pensione [REDACTED]: trattasi di trattamenti di assistenza che la debitrice, vista la propria situazione [REDACTED], percepiva sino al 2012, anno a partire dal quale l'Inps ha cessato di erogare. Solamente al vicinarsi dello scadere del termine decennale di prescrizione, l'Istituto ha provveduto a interrompere i termini e procedere alla richiesta di restituzione. Anche in tale caso si può ben intendere che trattasi di obbligazioni risalenti oramai indietro nel tempo e maturate in periodi di ristrettezze economiche in cui anche un minimo trattamento assistenziale (si trattava di circa 270 euro mensili) potevano concorrere a soddisfare le proprie esigenze legate alla [REDACTED] più sopra ricordata.

LA POSIZIONE ATTIVA

Beni immobili della debitrice

Secondo quanto dichiarato dalla ricorrente e dal riscontro operato con l'analisi delle visure catastali e le interrogazioni al Registro Immobiliare, l'istante non risulta essere titolare di alcun diritto reale su beni immobili, neanche per quota.

Beni mobili della debitrice

Relativamente al comparto mobiliare, la sig.ra Tagliente Camilla risulta essere proprietaria di un'autovettura "Smart 451 forfour 1.0", anno di immatricolazione 2015, con allestimento adattato [REDACTED]

La valutazione indicata dalla debitrice, e riscontrata con le valutazioni rinvenibili sulle riviste specializzate, è di euro 6.000.

Ovviamente trattasi di una valutazione che sconta le specifiche caratteristiche del mezzo [REDACTED]

Conti correnti bancari

La sig.ra Tagliente Camilla risulta titolare di un unico rapporto di conto corrente bancario presso Banca Valsabbina, conto corrente n. xxx65-1, ove viene accreditato lo stipendio, il cui saldo alla data 15.02.2024 ammonta a complessivi € 1,16 (ultimo movimento 15.02.2024).

La ricorrente dichiara di non essere intestataria di altri conti correnti né di rapporti postali o assicurativi.

Partecipazioni o quote in società

La ricorrente è oggi titolare della

- quota del 22,22% (per un valore nominale di € 2.266) della Cosbat srl in liquidazione, con sede a Mantova in Via P. Verri 1, in Concordato Preventivo. Nell'ultimo bilancio depositato (31/12/2015) il patrimonio netto contabile era negativo per € 911.591. Lo stato concordatario della società e le previsioni sul suo esito finale fanno prevedere che nessun importo verrà rimborsato ai soci al termine delle operazioni di procedura e di liquidazione.

Come indicato nel ricorso introduttivo, si tratta dell'ultima società che deriva dall'asse ereditario del padre (le altre sono state sin da subito messe in liquidazione e cancellate dal registro delle imprese con data antecedente il 31.12.2013), e come ampiamente descritto,

andata in decozione nel corso degli anni Dieci. Il valore di detta quota è di fatto pari a zero essendo altamente improbabile un riparto ai soci al termine delle operazioni di liquidazione.

LA SITUAZIONE REDDITUALE

La sig. Tagliente Camilla risulta essere nubile; ella attualmente è residente con la madre in un appartamento a loro concesso in uso gratuito dalla società Costruzioni Meta srl, la cui unica socia e legale rappresentante risulta essere la sig.ra Bogdanowicz Monica, cognata della ricorrente.

Ella lavora con mansioni impiegatizie (area amministrativa) presso la Banca Valsabbina s.c.p.a; la retribuzione netta mensile media è di euro 2.000 (su quattordici mensilità), su cui grava però un pignoramento del quinto eseguito da Monte dei Paschi di Siena (oggi Siena NPL 2018 srl), a cui se ne è aggiunto un secondo, notificato in data 02.02.2024 azionato da Ortles 21 srl. Inoltre beneficia di buoni pasto (tickets) che variano in funzione delle effettive presenze lavorative e mediamente corrispondono a 140 euro mensili: al lordo della indicata trattenuta, la disponibilità complessiva (stipendio netto + buoni pasto) attuale della ricorrente è quindi di euro 2.140 medi mensili.

Inoltre dichiara di non aver attualmente altri redditi, né di essere titolare di altre provvidenze pubbliche o sociali (ad es. il cosiddetto "reddito di cittadinanza" o similari).

Per una attenta e più completa analisi, occorre indicare anche i redditi posseduti anche dagli altri componenti il nucleo familiare. E ciò, sia perché richiesto dalla norma, sia perché è verosimile che al mantenimento del nucleo, gli altri componenti partecipino (con quote che possono variare secondo l'età e le condizioni economiche dei suoi membri) al sostentamento delle spese familiari (tipicamente quelle alimentari e le utenze).

Essendo il nucleo composto dalla ricorrente e dalla madre, si indicano quindi anche i redditi di quest'ultima. Essa è titolare di reddito di pensione inps, e percepisce euro 925 mensili per tredici mensilità. La stessa madre non possiede altri redditi.

Le spese necessarie al suo sostentamento secondo quanto dichiarato dalla stessa ricorrente, sono così indicate:

<u>Spese correnti necessarie al mantenimento del nucleo</u>				
cadenza mensile				
- spesa alimentare / supermercato			400,00	
- spese telefoniche, internet, wifi			23,40	
- carburante			<u>200,00</u>	
				623,40
cadenza annuale				
- tassa rifiuti			160,00	
- assicurazione auto			475,24	
- bollo auto (esente)			-	
- manutenzione auto (n. 2 tagliandi)			295,00	
- varie (piccole riparazioni / materiale vario / impre			<u>600,00</u>	
			1.530,24	
che rapportati a base mensile divengono				<u>127,52</u>
totale spesa media mensile				750,92
concorso della madre Cugoli Margherita	30%		-	<u>226,03</u>
spese netta per il mantenimento del nucleo				
a carico di Tagliente Camilla				524,89
<u>Elenco spese correnti mensili necessarie riferibili alla ricorrente</u>				
- [REDACTED]				214,83
- [REDACTED]				307,45
- abbigliamento ed intimo				171,30
- cura della persona				<u>114,63</u>
			totale	808,21
Totale delle spese che necessitano alla ricorrente				1.333,10

Appare subito evidente quanto più sopra indicato: il nucleo familiare NON sostiene spese per canoni di locazioni o similari perché appunto "ospite" della cognata Bogdanowicz Monica. Occorre qui indicare che il fratello Matteo (che assieme all'altro fratello Sebastiano avevano gestito – con poco profitto, come si è poi visto – le aziende del padre, assumendo in prima persona l'amministrazione delle società, anzi creandone di nuove per una migliore gestione dei cantieri edili aperti) già nel corso del 2021 aveva presentato un accordo di ristrutturazione dei debiti, accordo che è stato omologato dal Tribunale di Verona in data 30.06.2021, il cui esito è stato positivo con tanto di provvedimento del giudice 02.02.2022

che ha attestato il corretto e completo adempimento degli obblighi assunti nell'accordo stesso.

Già all'indomani della liberazione dell'abitazione di Zevio a causa della esecuzione immobiliare indicata in ricorso (la n. 780/2015 del Tribunale di Verona) la sig.ra Bogdanowicz Monica aveva messo a disposizione della cognata e della suocera l'altro appartamento dell'immobile bifamiliare presso cui ella stessa vive: e questo in virtù sia del legame parentale che ovviamente esiste (allora il compagno Matteo era convivente), ma anche per la reciproca assistenza che la suocera poteva assicurare nell'accudimento del figlio nelle ore in cui lei doveva assentarsi per motivi lavorativi. In questo contesto poi, anche per evitare il sostenimento di costi fissi, e per alleggerire la posizione della ricorrente e del suo nucleo, si era optato per mantenere uniche utenze per tutti e due gli appartamenti, utenze che ancor sono oggi interamente a carico della Costruzioni Meta srl.

Correttamente quindi la ricorrente indica, quali spese mensili, solo quelle relative alle spese di natura alimentare, alle spese per servizi telefonici e quelle relative al carburante, per un totale stimato di euro 623,40 mensili. Ad esse somma 1/12mo delle spese che non hanno carattere ripetitivo nel corso dell'anno, ovvero di quelle che si manifestano una volta (tassa rifiuti, assicurazione e manutenzioni auto, ecc.), oppure di quelle che non hanno una periodicità ma che comunque si manifestano, come le spese imprevedute per rotture e/o manutenzioni degli elettrodomestici casalinghi (l'esperienza quotidiana lo insegna): tale dato rapportato appunto ad 1/12mo, assomma da euro 127,52.

Pertanto la ricorrente dichiara che per il suo nucleo familiare è necessaria (fatte sempre le precisazioni sulla mancanza di oneri locativi e per utenze) una somma mensile complessiva di euro 750,92.

Il concorso a questa spesa da parte dei due componenti il nucleo familiare è stato calcolato in proporzione del reddito di ognuno di essi rispetto alle entrate mensili complessive: dato il reddito della ricorrente di euro 2.140 e quello della madre di 925, il rapporto $925 / (2.140 + 925) = 30,18\%$, arrotondato per comodità al 30%, indica quindi il concorso della madre alle spese di tutto il nucleo familiare. Di converso il rapporto $2.140 / (2.140 + 925) = 69,82\%$, arrotondato per comodità al 70%, indica invece il concorso della ricorrente Tagliente Camilla alle spese di tutto il nucleo familiare (in altri termini dal totale delle spese stimate in euro 750,04 si toglie il concorso della madre del 30% - pari ad euro 226,03 - ottenendo un importo a suo carico di euro 524,89).

_____ della ricorrente _____

[REDACTED]

La ricorrente ha conservato le pezze giustificative (scontrini) di tutte queste spese per i mesi che vanno da gennaio a maggio 2023 (coprendo quindi un periodo di cinque mesi) e le ha sottoposte all'attenzione del sottoscritto, il quale, al fine di dare omogeneità alla massa documentale fornita e di ottenerne quindi le informazioni rilevanti per la formulazione del giudizio di convenienza della proposta di ristrutturazione dei debiti, ha operato come segue:

- ha verificato il codice fiscale degli scontrini – per quelli pagati in contanti – o l'addebito dell'estratto della carta di credito della debitrice, per gli altri;
- ha messo in ordine per data (come indicato, il periodo interessato va da gennaio a maggio) tutte le pezze giustificative, scartando quelle che sono state ritenute non strettamente riconducibili alla [REDACTED] debitrice e le ha quindi suddivise per tipologia in quattro gruppi – [REDACTED], [REDACTED], "abbigliamento specifico" ed infine "cura della persona";
- per ogni gruppo, ha quindi preso l'intervallo di date che va dalla prima spesa all'ultima spesa rilevata (ad es. la prima spesa farmaceutica è del 13 gennaio, mentre l'ultima risale al 17 maggio), ed ha determinato la spesa media giornaliera "virtuale" suddividendo tutta la spesa registrata nel periodo per il numero di giorni intercorrenti nel periodo;
- infine ha preso questo dato e l'ha moltiplicato per 30, ottenendo così una stima della spesa media mensile che la debitrice sostiene per [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] "abbigliamento specifico" ed infine "cura della persona".

Ha quindi dato riscontro alle seguenti voci di spesa riferite esclusivamente alla ricorrente e riconducibili alla sua particolare condizione [REDACTED]

<u>Elenco spese correnti mensili necessarie riferibili alla ricorrente</u>	
- [REDACTED]	214,83
- [REDACTED]	307,45
- abbigliamento ed intimo	171,30
- cura della persona	<u>114,63</u>
 totale	 <u>808,21</u>

Il loro importo è quindi frutto di una stima che si è basata su un periodo di cinque mesi di spese sostenute e documentate: spese che, si badi bene, non sono voluttuarie e/o frutto di desiderata personali, ma spese necessarie per il mantenimento fisico della propria persona

_____ Anche le spese per la cura della persona sono state ritenute indispensabili, sia per il principio della dignità della persona, sia per esigenze professionali (si ricorda che la debitrice lavora in banca, luogo di lavoro che tipicamente richiede un abbigliamento ed una postura dignitose).

Sommando infine la quota di spese per il mantenimento familiare più sopra indicato (euro 524,89) e la somma per le spese specificamente riferibili alla debitrice per la sua particolare condizione [REDACTED] (per euro 808,21), si può quindi attestare che la quota di reddito che mensilmente le è necessaria è di complessivi euro 1.333,10, arrotondata ad euro 1.340 per comodità di calcolo.

2. Cause del sovraindebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni

Alla luce delle informazioni rese dalla debitrice e dalle indagini eseguite, le origini dell'indebitamento (prima) e del sovraindebitamento (dopo) sono da ricondurre in via principale al rilascio di garanzie fidejussorie a favore degli istituti bancari con i quali le società del padre operavano: la morte improvvisa del genitore ha messo la ricorrente (ed anche gli altri eredi) nella difficile condizione, da un lato di dover rispondere delle obbligazioni del padre, e dall'altro di dover rilasciare in prima persona garanzie per cercare di salvare il patrimonio ereditato. Uno dei primi scogli che dovette affrontare (assieme agli altri eredi) fu appunto il dover rilasciare le garanzie a titolo personale in sostituzione di quelle firmate dal padre negli anni precedenti, pena la revoca degli affidamenti ed il rientro dalle esposizioni bancarie in essere. Situazione che chiaramente non lasciava molti margini, essendo gli eredi, tra cui la ricorrente, nell'impossibilità sostanziale di operare diversamente. In tale contesto appare quindi difficilmente configurabile un comportamento poco "diligente", stante appunto la mancanza di alternative concretamente percorribili in quel particolare momento.

La sostituzione delle garanzie (di importi anche rilevanti, considerata l'attività svolta), se da un lato era un'azione tesa a mantenere in essere l'equilibrio nel rapporto "banca-cliente", dall'altro era una azione che minava pesantemente il patrimonio individuale che, in sostanza, derivava dalla quota parte dell'asse ereditario del padre.

Questa situazione (di per sé difficile, se si considera la totale inesperienza e la giovane età della debitrice), è stata poi appesantita dalla grave crisi economica e finanziaria che ha cominciato ad interessare l'Italia (a partire proprio dal settore edile) nel 2008-2009 e che ha proseguito, accentuandone gli effetti negativi, nei primi anni Dieci, causando gravi perdite economiche ed insolvenze di parecchi operatori. Purtroppo anche le principali società del padre che sono inizialmente sono sopravvissute (e, per quel che qui interessa, anche la Cosbat srl di cui la ricorrente è ancora socia) sono poi incorse in tali crisi, tanto che dapprima sono state messe in liquidazione e successivamente hanno chiesto l'ammissione alla procedura di concordato preventivo.

Come facilmente prevedibile, il piano concordatario che accompagna quelle procedure concorsuali non prevede il soddisfacimento integrale dei debiti bancari cui sono collegate le fidejussioni rilasciate dagli eredi, e pertanto le residue esposizioni gravano direttamente su di essi in modo solidale.

In merito alla diligenza impiegata dalla ricorrente nell'assunzione delle obbligazioni indicate in ricorso e più sopra indicate, appare necessario ricordare in primo luogo che esse sono state assunte da un soggetto privo di qualsiasi esperienza imprenditoriale. Dall'analisi dei dati rinvenibili dal Registro Imprese, emerge che la sovraindebitata non ha mai svolto attività economiche in proprio, né mai hanno assunto carica di amministratore in società commerciali e/o agricole. In questo contesto, il rilascio di garanzie è apparso alla ricorrente quale atto "costretto" ed usuale nella gestione del rapporto banca-impresa cliente, e di conseguenza ha agito, senza rendersi pienamente conto che le garanzie erano (e sono) strumenti a tutela del creditore e non certo del debitore.

Dalla ricostruzione illustrata dalla sovraindebitata emerge in modo chiaro e diretto che la sig.ra Tagliente Camilla ha in qualche modo "subìto" la richiesta di rilascio delle fidejussioni a favore delle banche e nell'interesse dei fratelli nelle loro attività commerciali, attività che come è stato spiegato sono state assunte in quanto cadute in successione alla morte del padre. E giova qui ricordare che in dette attività la sovraindebitata non ha mai avuto alcuna cointeressenza, non ha mai ricoperto ruoli operativi, né ruoli gestionali - d'altro canto non avrebbe potuto, essendo lei una giovane appena diplomata e pertanto priva di quella esperienza e capacità necessarie per operare nel settore edile in cui operava in precedenza il padre.

In questo contesto, il rilascio delle garanzie a favore degli istituti di credito è stato un atto dovuto contro cui né la sig.ra Tagliente Camilla, né gli altri eredi, erano in grado di sottrarsi.

E' quindi evidente che l'allora giovane età della ricorrente e la sua totale inesperienza inducano a riconoscere, senza ombra di dubbio, la totale estraneità dell'assunzione delle fidejussioni dall'ambito delle concrete e reali attività della ricorrente. Pertanto dal pacifico riconoscimento di tale circostanza (a contrario della quale non vi è alcuna prova o indizio), ne discende la qualifica di "consumatore" (così come oramai viene riconosciuto dalla giurisprudenza) che viene così attribuita alla ricorrente sig.ra Tagliente Camilla.

Accanto alle cause derivanti dalla successione paterna, sono da evidenziare anche altre posizioni debitorie minori e riferibili ad imposte e tributi locali: il mancato pagamento, come più sopra indicato, è appunto indice di una situazione di indebitamento talmente deteriorata che faceva ritenere "inutile" l'assolvimento del marginale debito tributario di fronte al già "gigantesco" debito bancario.

E per ultimo, anche la recente obbligazione sorta verso l'Inps assume carattere di "involontarietà": già si è detto che nasce dalla richiesta formulata dall'Istituto di riversare allo stesso trattamenti di ██████████ percepite (indebitamente secondo l'Inps) sino a dicembre 2014. Anche in questo caso non si configura alcuna condotta "poco diligente" da parte della debitrice, in quanto il trattamento era erogato direttamente dall'Istituto e quando questi non lo ha ritenuto non più spettante, ne ha cessato l'erogazione. Nel 2023, oltre nove anni dopo, lo stesso Istituto ne chiede la restituzione, chiaramente anche allo scopo di rinnovare la pretesa al fine del calcolo dei termini decadenziali. Non si rinvencono quindi comportamenti "poco diligenti" di fronte ad una richiesta di restituzione di somme che la ricorrente aveva percepito in buona fede sulla base della propria situazione fisica.

3. Esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte

L'enorme sproporzione tra obbligazioni assunte in sede di rilascio delle fidejussioni e l'esiguità del patrimonio personale, nel contesto di una crisi economica di settore che via via diveniva sempre più pesante, ha reso la situazione squilibrata tanto che gli istituti bancari sono stati costretti a cercare di escutere gli eredi garanti, dando avvio ad una stretta finanziaria che è sfociata da un lato nell'insolvenza delle società ereditate e dall'altro della definitiva incapacità di far fronte alle legittime pretese creditizie.

La ricorrente quindi non essendo in grado di adempiere alle obbligazioni fidejussorie (al pari degli altri eredi) è stata colpita da azioni immobiliari esecutive mosse dai creditori privilegiati

al fine di tutelare al meglio i loro crediti ed ottenere quindi soddisfazione. Con ciò generando la completa paralisi della debitrice che si è vista quindi spogliare totalmente del proprio patrimonio immobiliare, determinando pertanto la totale incapacità ad adempiere alle obbligazioni come più sopra illustrate.

Anche a considerare l'attività lavorativa che viene svolta dalla sovraindebitata, non si può certo ritenere la stessa una fonte di entrata idonea a concorrere al pieno soddisfacimento delle obbligazioni, atteso l'enorme squilibrio tra il reddito da lavoro dipendente e l'enorme massa debitoria della stessa (oltre al fatto che detto reddito è in buona parte destinato a soddisfare le particolari necessità di sostentamento e di tutela della propria salute).

4. Atti di disposizione compiuti negli ultimi 5 anni

Come da documentazione prodotta dall'istante e dalle verifiche effettuate, tramite ispezioni ipotecarie e consultazione del cassetto fiscale, la sig. Tagliente Camilla non ha posto in essere atti dispositivi negli ultimi 5 anni.

Si ritiene di dover comunque evidenziare la presenza di tre procedure esecutive individuali esercitate dai creditori nei confronti della ricorrente (e degli altri eredi) che hanno determinato il trasferimento immobiliare "forzato" a danno della sovraindebitata. Le stesse sono indicate in ricorso e si fa quindi là rinvio. Detti atti, pur non essendo atti dispositivi volontari della debitrice, sono indice del pesante deterioramento della situazione patrimoniale della ricorrente che nel corso degli anni si è venuta via via a creare.

5. Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda

La ricorrente ha depositato in sede di accesso all'Organismo di Composizione della Crisi la seguente documentazione:

- istanza all'OCC dell'Ordine dei dottori commercialisti di Verona;
- certificato stato di famiglia;
- scheda "partecipazioni" e scheda "storia delle partecipazioni", così come risultante dal Registro delle Imprese di Verona;
- Estratti conto da gennaio 2019 a febbraio 2021 riferiti al conto corrente bancario n. xxxx65-1 aperto presso Banca Valsabbina filiale di Verona - Piazza Pravadal;
- Copia ricorso per ingiunzione di Fino 1 Securitisation srl e del conseguente decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Verona n. 253/2021 del 29/01/2021 RG n. 9245/2020;
- Visura di non esistenza protesti del 13.10.2021

- Estratto a ruolo Agenzia delle Riscossioni del 04.11.2021
- Informazioni presenti nell'archivio della Centrali dei Rischi del 09.04.2021
- Certificazione Unica 2021 redditi da lavoro dipendente 2020 rilasciata da Banca Valsabbina scpa
- Certificazione Unica 2020 redditi da lavoro dipendente 2019 rilasciata da Banca Valsabbina scpa
- Certificazione Unica 2019 redditi da lavoro dipendente 2018 rilasciata da Banca Valsabbina scpa
- Modello 730/2021 redditi 2020
- Modello 730/2020 redditi 2019
- Modello Unico PF 2019 reddito 2018

Il sottoscritto gestore della crisi in adempimento ai propri obblighi ha quindi esaminato tutta la documentazione esibita, successivamente, integrata con la seguente:

- copia della carta di circolazione dell'autovettura targata FA520CB di proprietà della ricorrente;
- ricorso per ingiunzione di pagamento del creditore Banca MPS spa del 12.12.2015 a cui ha fatto seguito il decreto ingiuntivo 745/2015 del 17.02.2015 – successivo atto di pignoramento presso terzi (Banca Valsabbina scpa) – provvedimento del giudice dell'esecuzione n. 1078/2015 con il quale dispone che il terzo pignorato versi direttamente al creditore pignorante 1/5 degli emolumenti netti mensili;
- copia dei cedolini paga dal mese di dicembre 2019 a gennaio 2024;
- copia certificazione unica 2022 redditi da pensione 2021 di Cugoli Margherita rilasciata da INPS;
- modello 730/2022 redditi 2021;
- modello 730/2023 redditi 2022;
- atto di pignoramento avv. Sette + successiva verbale di rinuncia ex art. 629 cpc del 5.10.2022;
- Certificazione Unica rilasciata da Inps per i trattamenti pensionistici della sig. Cugoli Margherita per gli anni 2020 - 2021 e 2022;
- Valutazione di stima dell'autoveicolo targato FA520CB redatta da carrozzeria Morello di Morello Massimo e C. sas di San Giovanni Lupatoto in data 29.11.2023;
- Dichiarazione resa dalla sig.ra Bogdanowicz Monica, legale rappresentante della Costruzioni Meta srl e cognata della ricorrente, in merito alla concessione in uso di appartamento di proprietà della società stessa;
- Estratti conto da gennaio 2021 ad gennaio 2024 riferiti al conto corrente bancario n. xxxx65-1 aperto presso Banca Valsabbina filiale di Verona - Piazza Pravadal;

- Estratti conto da settembre 2022 a maggio 2023 della carta di credito Nexi appoggiata al conto corrente più sopra indicato aperto presso Banca Valsabbina;
- Copia quietanze assicurazione auto ed infortuni circolazione del 02.12.22 e 01.06.23;
- Copia quietanze pagamento Tari per gli anni 2019-2020-2021 e 2022;
- Copia della racc.ta pervenuta il 30.10.2023 relativa alla richiesta da parte di Inps della restituzione delle somme indebitamente percepita dalla ricorrente su pensione cat. INVCIV n. 07047889
- n. 56 scontrini fiscali e/o ricevute di pagamenti elettronici riconducibili a spese sostenute nel periodo gennaio – maggio 2023 con utilizzo della carta di credito più sopra indicata oppure in contanti (ma riportante codice fiscale);

Il sottoscritto gestore ritiene che la stessa risulti adeguata ai fini di una esauriente e dettagliata ricostruzione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice, in quanto permette la ricomposizione dell'ammontare sia complessivo che dettagliato della esposizione debitorie e delle poste attive della sovraindebitata.

Ai fini di controllare ed attestare l'attendibilità dei dati e della documentazione presentata, il sottoscritto ha quindi:

- richiesto ed ottenuto dalla Banca d'Italia l'accesso ai dati registrati presso la Centrale Rischio, da cui emergono le segnalazioni a carico della ricorrente;
- richiesto ed ottenuto dalla Banca d'Italia l'accesso ai dati registrati presso l'archivio CAI, da cui non emergono segnalazioni a carico della ricorrente;
- richiesto ed ottenuto da Experian Italia spa, Crif e Consorzio Tutela Credito (CTC) l'accesso alle loro banche dati, ottenendo risposte coerenti con le esposizioni rilevate e indicate nel ricorso;
- richiesto ed ottenuto l'accesso al Pubblico Registro Automobilistico di Verona, il cui esito ha confermato la titolarità dell'unico bene mobile registrato indicato dalla ricorrente nel ricorso;
- richiesto visura catastale presso "Agenzia delle Entrate - servizi catastali", ottenendo esito negativo;

ispezionato le trascrizioni immobiliari presso l'"Agenzia delle Entrate, servizio di Pubblicità Immobiliare", analizzando le stesse e trovando conferma della trascrizione "a favore" dei beni derivanti dall'asse ereditario del padre Tagliente Luciano (e dei nonni Forante Maria e Tagliente Aldo), e delle trascrizioni "contro" riferite alle iscrizioni ipotecarie e successive esecuzioni immobiliari; si è trovato conferma che la debitrice non possiede beni immobili, neanche per quote;

- richiesto ed ottenuto l'accesso al "Cassetto fiscale" della debitrice tenuto presso l'Agenzia delle Entrate, riscontrando la posizione reddituale della ricorrente;
- richiesta ed ottenuta la precisazione alla Regione Veneto in ordine alla presenza di eventuali posizioni debitorie per tasse automobilistiche e/o similari;
- ispezionato presso il Registro delle Imprese di Verona, l'archivio protesti, riscontrando esito negativo per la ricorrente;
- ispezionato presso il Registro delle Imprese, la titolarità di quote e/o di attività imprenditoriali, riscontrando la partecipazione posseduta e le schede personali complete, da cui è emersa la veridicità e fondatezza degli elementi indicati dalla ricorrente in tema di assenza di svolgimento diretto di attività commerciali.

In ordine poi al contenuto minimo previsto dall'art. 67 CCII, si dà atto che detta documentazione risulta essere a corredo del ricorso stesso.

Nello stesso sono infatti indicati:

- l'elenco nominativo di tutti i creditori, con indicazione delle rispettive somme e delle eventuali cause di prelazione;
- la consistenza e la composizione del patrimonio;
- gli eventuali atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- le dichiarazioni dei redditi relativi ai tre anni precedenti, per le quali il sottoscritto ne ha verificato l'attendibilità, attraverso la consultazione ed il successivo riscontro dei dati contenuti nel rispettivo "cassetto fiscale" (ovvero gli archivi dell'Agenzia delle Entrate riservati ad ogni singolo contribuente), come segue:
 - Modello 730/2021 redditi 2020 inoltrato all'agenzia delle entrate con prot. 31390797507 - 0000001 del 13/07/2021;
 - Modello 730/2022 redditi 2021 inoltrato all'agenzia delle entrate con prot. 42570294748 – 0000001 del 21/07/2022;
 - Modello 730/2023 redditi 2022 inoltrato all'agenzia delle entrate con prot. 34250391764 – 0000001 del 03/06/2023;
- gli stipendi e le altre attività della debitrice e del suo nucleo familiare, con indicazione separata di quanto occorre al mantenimento della famiglia.

Il gestore della crisi può dichiarare che essi documenti risultano completi, in quanto riassumono tutte le posizioni patrimoniali attive e passive, indicando altresì le fonti di reddito di cui oggi gode la ricorrente, e altresì attendibili perché riscontrati attraverso le indagini e le ispezioni eseguite.

In particolare, il sottoscritto ha infatti riscontrato:

- il saldo del c/c bancario con gli estratti conto rilasciato dall'istituto di credito alla data del 15.02.2024 Banca Valsabbina c/c n. xxxx365 da cui risulta un saldo a credito di euro 1,16;
- libretti autoveicolo posseduto dalla ricorrente con le visure attuali rilasciate dal Pubblico Registro Automobilistico di Verona comunicate al sottoscritto in data 16.06.2022 con pec;
- redditi percepiti riferiti agli ultimi mesi (gennaio 2022 – gennaio 2024) con i cedolini paga della ricorrente ed i rispettivi accrediti nel conto corrente bancario;

In merito alle valutazioni estimative delle attività, si riscontra quanto segue:

- per l'autovettura si fa riferimento a stime e valutazione per tipo, modello, casa costruttrice ed anno di produzione similari a quella dell'autoveicolo di proprietà della ricorrente, riscontrabili sulle riviste specializzate, ottenendo valori molto vicini alla stima prodotta. Si ritiene pertanto che quest'ultima possa essere accolta come indicativa del suo possibile valore commerciale.
- per le quote societarie in Cosbat srl in liquidazione in concordato, tenuto conto che nell'ultimo bilancio depositato (31/12/2015) il patrimonio netto contabile era negativo per € 911.591 e che le previsioni sull'esito finale della procedura concordataria fanno considerare altamente improbabile un riparto ai soci al termine delle operazioni di liquidazione, si ritiene che il loro valore di fatto possa essere considerato pari a zero.

In merito infine alle posizioni debitorie della ricorrente, si precisa quanto segue:

- debiti verso Siena NPL 2018 srl, con riscontro dell'importo da parte della creditrice sua Pec del 14.09.2022;
- debiti verso Leviticus spv srl, con riscontro dell'importo da parte della creditrice sua Pec del 23.09.2022 e successiva mail del 23.06.2023;
- debiti verso Fino 1 Securitisation srl, con riscontro dell'importo da parte della creditrice sua Pec del 21.10.2022 e successiva mail del 28.06.2023;
- debiti verso Ortles 21 srl, con acquisizione dell'atto di precetto del notificato il 15.11.2023 e del successivo atto di pignoramento presso terzi notificato in data 02.02.2024;
- debiti verso agenzia delle entrate - riscossione: il gestore, in risposta alla comunicazione formulata dall'OCC ai sensi e per gli effetti del comma 1-quinquies legge 3/2012 in data 14.6.2022, ha ricevuto certificazione del credito rilasciata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione in data 15.06.2022, dalla quale non emergevano carichi pendenti. Successivamente l'Agenzia delle Entrate ha riscontrato con sua PEC del 24.08.2022 un credito erariale non ancora comunicato all'Agenzia

della Riscossione di complessivi euro 31,45 interamente in privilegio, somma che è stata direttamente pagata dalla debitrice in data 25.10.2022.

- debiti verso INPS: il gestore della crisi ha preso atto della comunicazione pervenuta alla debitrice in data 30.10.2023 avente per oggetto "rateazione per somme indebitamente percepite su pensione cat. INVCIV n. 07047889" per un importo di euro 6.303,43;
- debiti tributari verso enti locali: il gestore, in risposta alla propria richiesta formulata con Pec del 14.06.2022, ha ricevuto dalla Regione Veneto la dichiarazione di assenza di debiti relativi a tasse automobilistiche regionali e per altri tributi direttamente gestiti dalla Regione stessa;
- debiti tributari verso enti locali: il gestore, in risposta alla comunicazione formulata dall'OCC ai sensi e per gli effetti del comma 1-quinquies legge 3/2012, in data 08.02.2023 ha ricevuto dagli uffici fiscali del comune di San Giovanni Lupatoto (Vr) comunicazione riportante i dati riferiti al debito per Imu (per le annualità 2015-2017-2018 e 2019) e per Tasi (annualità 2017 e 2018). Detti importi sono stati quindi verificati con gli omessi versamenti riferibili agli indicati periodi di imposta.

Infine, il sottoscritto gestore della crisi può affermare che, dall'esame della documentazione consegnata e reperita e dalle indagini eseguite non risultano, alla data di redazione della presente relazione, atti della debitrice impugnati dai creditori.

6. Indicazione presunta dei costi della procedura

I costi della procedura sono riconducibili esclusivamente al compenso spettante all'Organismo di Composizione della crisi, non preventivandosi altre attività legate all'esecuzione dell'accordo: non sono previste infatti cessioni di immobili, né procedure di recupero di attività e/o beni da far rientrare nel patrimonio della sovraindebitata, né il ricorso a consulenze tecniche e/o legali.

Esso è stato preventivato nell'importo di euro 2.500 (allegato alla presente), il cui onere però graverà direttamente sul terzo apportatore di finanza, come indicato sia nel piano, sia nell'impegno sottoscritto dallo stesso.

Ad esso vi saranno da aggiungere l'imposta di registro dell'eventuale decreto di omologa (indicato in euro 200) e le spese per oneri bancari legati al c/c dedicato alla procedura (stimate in euro 150).

7. Fattibilità del piano proposto

La proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, al fine di consentire un certo grado di soddisfazione dei creditori in relazione alle effettive possibilità della ricorrente, prevede la messa di disposizione degli stessi esclusivamente di finanza esterna messa a disposizione dal sig. Defanti Stefano, giusta dichiarazione di impegno dallo stesso rilasciata in data 28.02.2024 e allegata alla proposta di accordo. Il sottoscritto gestore della crisi ha operato delle indagini sia presso la Camera di Commercio, sia presso l'Agenzia delle Entrate – servizi di Pubblicità Immobiliare, ottenendo delle informazioni più che sufficienti sulla solvibilità del terzo apportatore di finanza esterna, non rilevando altresì evidenti motivi di diffidenza che possano minare la solvibilità dell'impegno dallo stesso preso. Pertanto, anche dopo il confronto intercorso con il sig. Defanti Stefano, il sottoscritto gestore della crisi ritiene che la proposta di accordo per la composizione della crisi possa ritenersi fondatamente attendibile e ragionevolmente attuabile nei tempi previsti, non avendo il sig. Defanti Stefano posto altra condizione se non l'approvazione e quindi l'omologa definita del piano stesso.

La proposta prevede la suddivisione dei crediti nelle seguenti classi:

1. Creditori privilegiati: comune di San Giovanni Lupatoto per tributi locali (privilegio ex art. 2752 u.c. codice civile)
2. Creditori chirografi: ceto bancario (le ragioni del quale sono da rinvenire esclusivamente dal rilascio delle firme di garanzia fidejussoria) ed inps (per indebiti di pensione erogata)

Dopo tale suddivisione, la proposta di accordo prevede quindi la:

- a. soddisfazione integrale dei crediti privilegiati di euro 1.532,00,
- b. soddisfazione parziale dei creditori chirografi nella misura del 1,90%

mentre per il pagamento del compenso all'Organismo di Composizione della Crisi, la liquidazione del quale avverrà comunque al termine della procedura ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 4, d.lgs. 14/2019, vi è un totale accollo da parte del terzo fino all'importo massimo di euro 2.500 onnicomprensivo.

Il tutto come meglio specificato nella tabella sottostante:

Creditore			importo debito	importo proposto	%
					soddisfazione
Comune di San Giovanni Lupatoto (Vr)	privilegio		1.532,00	1.532,00	100,00%
Inps	chirografo		6.303,43	119,77	1,90%
Leviticus SVP	chirografo		224.825,53	4.271,69	1,90%
Siena NPL 2018 / Juliet	chirografo		190.509,96	3.619,69	1,90%
Fino 1 securitisation srl	chirografo		259.137,00	4.923,60	1,90%
Ortles 21 srl	chirografo		855.436,26	16.253,29	1,90%
Fondo per adeguamenti ed imprevisti				79,97	
				30.800,00	

La proposta prevede quindi che l'effettivo pagamento delle somme indicate nel piano avverrà termine massimo di trenta giorni dal momento in cui lo stesso diverrà definitivo e non più reclamabile, con bonifico diretto su c/c che ogni singolo creditore designerà all'uopo.

8. Valutazione del merito creditizio da parte del soggetto finanziatore

Il comma 3 dell'art. 68 CCII prevede che l'organismo di composizione della crisi indichi se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio.

Appare però subito evidente come tale indagine risulti alquanto problematica in ordine a due considerazioni:

1. la lontananza nel tempo;
2. diversa posizione assunta dal sovraindebitato rispetto al "soggetto finanziato".

Già si è detto, quando si sono illustrate le cause dell'indebitamento, come esse siano da ricercarsi, per la parte che qui interessa, nella sottoscrizione, a partire dal lontano 2009/2010, di firme fidejussorie da parte della ricorrente a favore degli istituti di credito e nell'interesse delle società "ereditate" dal padre.

Ora a distanza di oltre 10 anni risulta difficile e complicato ricostruire la posizione reddituale, patrimoniale e le prospettive di rientro finanziario riconducibili alla sig.ra Tagliente Camilla a quelle specifiche date.

Si è in obbligo di segnalare comunque che la sovraindebitata ha iniziato a lavorare in banca nel dicembre del 2012 e che pertanto la valutazione che il finanziatore ha (o avrebbe dovuto) eseguire era basata esclusivamente sulla titolarità (per quota peraltro) dei beni immobili ricevuti in successione dal padre deceduto.

Ma ciò che maggiormente interessa ai presenti fini, è la circostanza che la concessione del finanziamento non avvenne a favore della ricorrente (e nel qual caso avrebbe assunto un maggior rilievo le valutazioni in ordine al suo merito creditizio), ma avvenne a favore delle società ancor prima che il ricorrente ne divenisse (per successione) socia, tanto che il rilascio delle fidejussioni (e quindi il titolo da cui poi s'innestò l'insorgenza della posizione debitoria) avvenne solo dopo la morte del padre, e quindi in "sostituzione" delle garanzie espresse dal patrimonio paterno, (ad evidente tutela degli istituti di credito), quasi "a prescindere" da qualsiasi altra valutazione economico-patrimoniale.

Pertanto il sottoscritto ritiene che l'indagine richiesta dalla norma più sopra indicata sia di difficile esecuzione e comunque assuma caratteristiche del tutto particolari rispetto alla nozione di "concessione del finanziamento".

9. Giudizio sulla probabile convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il piano di ristrutturazione dei debiti presentato dalla debitrice contiene, come illustrato nel ricorso, l'integrale pagamento (rateale) dei creditori muniti di privilegio ed un pagamento parziale e rateale del ceto creditorio chirografo, nella percentuale prevista del 1,90%.

Il gestore della crisi ha valutato anche l'alternativa ipotesi liquidatoria dell'intero asset patrimoniale. In tale contesto il sottoscritto ha ipotizzato la stima della somma che ipoteticamente si potrebbe ottenere in esecuzione di una procedura di liquidazione controllata dell'intero patrimonio della debitrice ai sensi e per gli effetti degli art. 268 e seguenti del CCI.

L'unico bene di proprietà della debitrice è rappresentato dall'autovettura "Smart 451 fourfour 1.0" targata FA520CB, il cui valore alla data odierna è stimato in euro 6.000. Ipotizzando l'alternativa procedura liquidatoria e considerando che la ricorrente non ha altro mezzo per poter recarsi al lavoro, si ritiene verosimile che una eventuale istanza al giudice di mantenimento in uso dell'autoveicolo sino al termine della procedura liquidatoria sia ottenibile. Si ritiene pertanto di dover ipotizzare un valore di realizzo in corrispondenza del termine di cui all'art. 282 CCI, ovvero decorso un triennio dall'apertura della procedura di liquidazione.

In tale ipotesi, a tale futura data l'autovettura sarebbe al suo dodicesimo anno di immatricolazione. Dall'esame delle percentuali di svalutazioni delle autovetture private rinvenibili dalle riviste specializzate, si può stimare un tasso di svalutazione (già dopo 8 anni) del 80% del valore iniziale dell'autovettura: riscontrato che la ricorrente ha sostenuto un costo di euro 9.900 al momento dell'acquisto (avvenuto nel 2016 e quindi con già un anno

di anzianità - dato rinvenibile dalla visura comunicata dal Pra più sopra indicata), si ottiene pertanto un valore di stima di mercato (proiettato, si ripete, al termine della liquidazione controllata) arrotondato di euro 1.980. A questo valore occorre poi togliere tutti i costi legati alla procedura di esecuzione che necessariamente si debbono sostenere e tener conto altresì di almeno un probabile insuccesso di vendita (è noto infatti le vendite in esecuzione portano a ricavare un valore sensibilmente inferiore a quello risultante da perizia, sia per le dinamiche di offerta, sia per la natura di un bene che oggettivamente avrà dodici anni di vita, sempre prescindendo comunque dal suo stato d'uso a tale data futura): si può stimare l'insieme di tali aspetti in una decurtazione di almeno il 30%, ottenendo quindi il valore netto (dell'autovettura) di euro 1.386. Posto che l'autovettura non è oggetto di diritti reali o personali di terzi, si deduce che detta somma, al pari delle eventuali altre, concorrerà in pieno al soddisfacimento dell'intera massa creditizia.

Alle somme così stimate si aggiunge la quota di reddito della ricorrente che residuerà dopo aver detratto la somma che a titolo mantenimento della stessa e della sua famiglia il Giudice stabilirà nell'ipotetica procedura liquidatoria. Assumendo che detta somma sia compatibile con gli importi indicati nel ricorso (ovvero euro 1.340, determinati come più sopra illustrato, e cioè tenendo in debito conto le particolari spese sanitarie e per la cura e salute della propria persona) e che pertanto residui una somma mensile di euro 800,00 (determinato quale differenza tra reddito mensile complessivamente disponibile di euro 2.140 e l'indicata somma destinata al mantenimento e cura di euro 1.340), e sempre nell'ipotesi che ai sensi dell'art. 282 CCI la procedura termini dopo 3 anni dalla sua apertura, si può stimare una somma di euro $(800 * 36) = 28.800$.

I restanti beni posseduti dalla sig.ra Tagliente Camilla attengono alla sfera familiare (mobilio, arredi, piccoli elettrodomestici e similari), e pertanto appaiono sottratti alla procedura liquidatoria. La somma disponibile in conto corrente infine risulta essere mediamente di poche decine di euro, e pertanto il suo ammontare nel giudizio di convenienza non è rilevante.

In sintesi il patrimonio della debitrice potrebbe, nelle migliori delle ipotesi, essere liquidato con un ricavato netto di € $(1.386 + 28.800) = € 30.186$.

E' di tutta evidenza quindi che l'alternativa liquidatoria consentirebbe una massa attiva inferiore a quella offerta nel proponendo Piano di ristrutturazione dei debiti del Consumatore che invece prevede una somma complessiva di € 30.800.

Si aggiunga poi che nel Piano in oggetto il compenso per l'Organismo di Composizione della Crisi è accollato interamente dal terzo apportatore di finanza, mentre questa disponibilità è espressamente esclusa nel caso di liquidazione dei beni. In questo caso quindi l'indicata

somma ipotetica di € 30.186 dovrebbe essere decurtata del compenso all'Organismo di Composizione della Crisi prima di essere destinata a soddisfazione dei creditori. Se ne deduce pertanto che, nell'ipotesi liquidatoria, ai creditori chirografi verrebbe destinata, una somma inferiore a quella che invece viene proposta dal piano.

Oltretutto la somma proposta sarebbe immediatamente messa a disposizione dei creditori, mentre nell'alternativa liquidatoria verrebbe resa nel più ampio arco di tempo di 36 mesi. Sulla base delle presenti considerazioni il sottoscritto gestore della crisi ritiene pertanto che l'accordo di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato dalla sig.ra Tagliente Camilla risulti più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

A conclusione della presente relazione ex art. 68, comma 2, CCII e delle considerazioni sopraindicate, il sottoscritto gestore della crisi,

rilevato

- che è stato esaminato il piano del consumatore ex art. 67 CCI che prevede il pagamento integrale dei debiti assistiti da privilegio ed il pagamento del ceto chirografo nella percentuale del 1,90% con utilizzo esclusivo di finanza esterna;
- che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda;
- che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati ottenuti con le informazioni reperibili dalle banche dati pubbliche;

ritenuto

- che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal debitore consentono di esprimere un giudizio positivo sulla attendibilità della documentazione prodotta,
- che i dati esposti nel piano di ristrutturazione dei debiti trovano sostanziale corrispondenza;
- che l'elenco dei beni e dei diritti risulta completo e consente l'immediato riscontro delle attività che compongono il patrimonio della debitrice;
- che l'elenco dei creditori e della natura dei crediti consente di individuare il loro ammontare e le cause di prelazione;

ATTESTA la fattibilità concreta del piano;

ESPRIME un giudizio positivo in ordine alla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dal consumatore a corredo della proposta;

ESPRIME un giudizio positivo sulla probabile convenienza dell'accordo di ristrutturazione dei debiti del Consumatore così come proposto dalla ricorrente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Si omettono, perché già presenti alla domanda di liquidazione, i documenti là allegati. Si allegano qui invece:

1. copia della nomina di gestore della crisi della sig.ra Tagliente Camilla da parte dell'Occ istituito presso l'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Verona;
2. dichiarazione di accettazione ed indipendenza del sottoscritto ai sensi e per gli effetti del d.m. 24 settembre 2014, n. 202;
3. preventivo costi e spese n. 7 del 20.03.2024 redatto dal referente dell'Occ dell'Ordine dei dottori commercialisti di Verona

Cologna Veneta, 27 marzo 2024

dott. Stefano Bergamasco

dott. Stefano Bergamasco
dottore commercialista – revisore legale
Piazza del Mandamento 74/a
Cologna Veneta (Vr)
tel 0442 411209
mail: stefanobergamasco@studiobergamasco.it
pec: studiobergamasco@legalmail.it

P.U. 2024/81

TRIBUNALE CIVILE DI VERONA

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI sulla integrazione del ricorso di Piano di
Ristrutturazione dei debiti formulato dalla sig.ra **Tagliente Camilla**.

Il sottoscritto dott. Stefano Bergamasco con studio in Cologna Veneta (Vr), Piazza del Mandamento n. 74/a, gestore della crisi della sig.ra Tagliente Camilla nata a Verona il 19 gennaio 1988 e residente a San Giovanni Lupatoto (Vr), in Via Monte Comun n. 9, codice fiscale TGL CLL 88A59 L781 B, premesso che:

la stessa in data 28.03.2024 ha depositato, con l'ausilio del sottoscritto, ricorso ex art. 67 d.lgs. 14/2019 per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei propri debiti;

in data 22.04.2024 il Giudice Delegato dott. Pier Paolo Lanni ha richiesto una integrazione della originaria documentazione presentata in sede di ricorso;

in data 21.05.2024 lo stesso Giudice Delegato, su richiesta della ricorrente, ha concesso una proroga per il deposito della indicata integrazione;

tutto ciò premesso

il sottoscritto gestore della crisi redige la presente integrazione della relazione dell'organismo di composizione della crisi, così come richiesto dal Giudice Delegato.

Il sottoscritto indica preliminarmente le richieste formulate dal G.D che, al fine di consentire l'accertamento della qualifica di consumatore della ricorrente e il vaglio preliminare del requisito della meritevolezza, con il proprio provvedimento del 22.04.2024 invitava la ricorrente Tagliente Camilla ed il sottoscritto a produrre:

1. un'integrazione del ricorso e della relazione dell'OCC, con la specificazione della data di assunzione delle singole obbligazioni (soprattutto nei confronti degli istituti di

- credito) e l'allegazione della documentazione relativa al debito principale e alle garanzie prestate;
2. un'integrazione sulla partecipazione della ricorrente al capitale di altre società, specie se beneficiarie della sua garanzia;
 3. l'allegazione delle visure storiche di tutte le società di cui la ricorrente sia o sia stata socia.

Al fine di ottenere la documentazione richiesta al punto 1, il sottoscritto gestore già in data 24.04.2024 inviava a tutti gli istituti di credito apposita istanza per la produzione della documentazione attestante i loro crediti, ivi incluse la copia delle eventuali garanzie personali rilasciate dalla ricorrente e copia degli eventuali contratti di mutuo/prestiti alla stessa riferiti.

Dopo aver raccolto le risposte, la ricorrente ha quindi relazionato nell'integrazione del ricorso, indicando in particolare le date della assunzione delle varie obbligazioni ed illustrando i contesti in cui esse sono sorte.

Dall'esame della integrazione e della documentazione allegata emerge quindi che (seguendo le lettere indicate dalla ricorrente):

- le obbligazioni di cui alla lettera (a) e (d) nascono in conseguenza della successione del padre Tagliente Luciano;
- le obbligazioni di cui alla lettera (b) invece sono sorte in data 29.07.2011 (dopo la successione del padre), e sono state assunte in via indiretta in virtù del rilascio di fidejussioni a favore della Banca Antonveneta e nell'interesse del fratello Tagliente Matteo, per il mutuo che questi sottoscrisse al fine di ottenere provvista con cui egli poi finanziò le società di cui egli era socio; si ritiene doveroso evidenziare che la fidejussione sottoscritta riporta altresì la postilla (anch'essa sottoscritta) nella quale la ricorrente dichiara di agire in qualità di "consumatore";
- le obbligazioni infine di cui alla lettera (c) nascono dal rilascio di fidejussioni a favore di Unicredit Banca spa e nell'interesse di una società costituita dal padre (Cosbat srl, società in concordato preventivo dal 2014, e di cui in data 02.06.2024 il GD ha disposto la chiusura finale della procedura per intervenuta conclusione della liquidazione dei beni e avvenuto riparto delle somme ai creditori), le cui quote sono cadute in successione agli eredi, tra cui anche la ricorrente Tagliente Camilla, che pertanto ne è (tuttora) socia con una quota del 22,22%. Dall'esame della visura camerale emerge che detta società è stata costituita il 9.12.1985 e rappresentava la principale società operativa del padre, e che al momento del decesso ne era già socio

unico (*vedi pag. 21 visura storica prot. 43902/2005 del 29.08.2005 – comunicazione socio unico*). Di particolare rilevanza appare la circostanza che, all'indomani del decesso del padre (avvenuto in data 13.09.2009) i soci (ovvero gli eredi) provvedevano a depositare presso il Registro delle Imprese (*vedi pag. 18 visura storica prot. 25285/2009 del 22.10.2009*) il nuovo organo amministrativo, sostituendo al deceduto amministratore Tagliente Luciano, la vedova sig.ra Cugoli Margherita (mentre i fratelli Tagliente Matteo e Tagliente Sebastiano ne erano già amministratori sin dal 18.03.2000 - *vedi pag. 26 visura storica prot. 12804/2000 del 07.04.2000*) ma escludendo del tutto la ricorrente, proprio a rimarcare la loro comune volontà (anche alla luce della giovane età della Tagliente Camilla ed [REDACTED] [REDACTED]) di estromettere la stessa dal potere gestorio della società, nel desiderio quindi di preservarla in qualche modo dalle responsabilità, incombenze amministrative ed operative della società. Pertanto all'indomani del decesso solo la madre assunse (e per un periodo di tempo limitato – dal 19.09.2009 al 24.10.2010 – *vedi pag. 17 visura storica prot. 24847/2010 del 07.07.2010*) cariche amministrative: per Tagliente Camilla invece, nessun ruolo e/o carica le è stata affidata né all'indomani del decesso del padre, né successivamente.

Come indicato in ricorso introduttivo però, Unicredit Banca spa necessitava di una pronta sostituzione delle garanzie personali prima rilasciate dal Tagliente Luciano. E tale sostituzione avvenne con la raccolta delle firme di tutti gli eredi, e non sulla base delle quote possedute o meno nella Cosbat srl, o nella titolarità o meno di cariche e poteri amministrativi e gestori, bensì sulla base della consistenza del patrimonio immobiliare che il de cuius aveva lasciato in eredità (*cf. dichiarazione di successione, quadro B1 - attivo ereditario immobiliare*). La sostituzione era quindi necessaria per confermare le linee di credito concesse alla Cosbat srl, tra cui anche il mutuo chirografo sottoscritto dal padre, allora presidente e consigliere delegato della stessa. Appare pertanto chiaro che:

- ✓ la partecipazione al capitale della Cosbat srl non avvenne per atto tra vivi (ovvero quale reale atto dispositivo del proprio patrimonio e/o espressivo di una propria autonoma iniziativa imprenditoriale), ma per successione, e quindi con trasferimento avvenuto per legge;
- ✓ Tagliente Camilla non ha mai avuto nessun ruolo amministrativo e gestorio all'interno della Cosbat srl;
- ✓ la sottoscrizione della fidejussione a favore della banca è stato un atto in qualche modo "obbligato", "inevitabile", in quanto la banca, nel cercare di tutelare le proprie esposizioni verso la Cosbat srl con la richiesta a tutti gli eredi di sostituire le firme a garanzia del padre defunto, aveva prefigurato che in mancanza, sarebbe

stata costretta, alla luce anche del nuovo assetto manageriale, a rivedere i finanziamenti e gli affidamenti bancari allora in essere;

- le obbligazioni di cui alla lettera (e) infine invece nascono (dopo la successione del padre) in data 20.09.2010, e sono state assunte in via indiretta in virtù del rilascio di fidejussioni a favore della Banca Popolare Friuladria e nell'interesse di una società costituita dai fratelli il 24.09.2009 (la Tagliente costruzioni srl), ma di cui la stessa non ha mai assunto né la qualifica di socio, né ha mai assunto ruoli gestori e/o di amministrazione;

In ordine quindi alle diverse assunzioni di obbligazioni della debitrice, il sottoscritto gestore della crisi ritiene che:

- con riferimento alle obbligazioni sub (a) e (d), l'assunzione è avvenuta in conseguenza della successione del padre, e quindi l'aspetto valutativo sulla diligenza nell'assunzione delle obbligazioni appare poco applicabile;
- con riferimento alle obbligazioni sub (b) ed (e), si rappresenta che le stesse (obbligazione sub (e)) sono frutto del rilascio di fidejussioni nei primi due anni successivi alla morte del padre, allorché i fratelli nel tentativo di proseguire le attività edili del genitore, avevano costituito la Tagliente costruzioni srl al fine di meglio accedere al credito bancario e meglio posizionarsi nel mercato che, in quegli anni, iniziava a manifestare sofferenze e difficoltà di non poco conto, oppure (obbligazioni sub (b)) si erano indebitati personalmente per finanziare le realtà aziendali. Si ritiene quindi che il rilascio delle fidejussioni avvenne esclusivamente al fine di aiutare i fratelli nel proseguire le attività imprenditoriali del padre: la ricorrente ha sempre agito infatti con l'animo di aiutare i fratelli nelle loro iniziative commerciali, senza mai ricoprire né ruoli operativi, né ruoli gestionali. In questo contesto quindi, il rilascio delle garanzie a favore degli istituti di credito si inserisce nel più ampio concetto di "aiuto" che i familiari sono naturalmente indotti a prestare nei confronti degli altri componenti proprio in virtù della "vicinanza" e del "legame affettivo" che caratterizza la realtà familiare;
- con riferimento alle obbligazioni assunte (c), si fa rinvio a quanto sopra indicato: la ricorrente ha in qualche modo "subito" la richiesta di rilascio delle fidejussioni a favore della banca e nell'interesse della società Cosbat srl, realtà societaria che è pervenuta, in quota minoritaria, per successione alla morte del padre, assumendo quindi poco significato la valutazione circa la diligenza nell'assunzione delle obbligazioni. Il rilascio di firme non appare quindi frutto di una libera valutazione e contrattazione con la banca, ma diventò condizione indispensabile per poter proseguire nel rapporto bancario.

Giova infine ricordare che in tutte le società in cui la sovraindebitata ha detenuto partecipazioni, la stessa non ha mai avuto alcuna cointeressenza concreta, non ha mai ricoperto ruoli operativi, né ruoli gestionali - d'altro canto non avrebbe potuto, essendo lei una giovane appena diplomata e pertanto priva di quella esperienza e capacità necessarie per operare nel settore edile in cui operavano (in precedenza il padre) e successivamente i fratelli. Delineato così il contesto in cui le obbligazioni sono sorte, la natura di "consumatore" assunta dalla ricorrente appare ben delineata, in quanto:

- a) le fidejussioni rilasciate (che di fatto rappresentano la quasi totalità del sovraindebitamento) nascono tutte nell'ambito familiare; in esso i familiari (anche nei casi in cui dovettero chiedere alla ricorrente la sottoscrizione delle garanzie) ebbero sempre la volontà di tutelare i suoi interessi e la sua posizione, in considerazione della sua giovane età, della sua totale estraneità alla gestione, [REDACTED] ed infine anche della sua totale inesperienza;
- b) la ricorrente, dopo aver conseguito il diploma di scuola media superiore cercò ([REDACTED] [REDACTED]) di introdursi nel mondo lavorativo, e di trovarsi un percorso professionale che fosse del tutto estraneo alle vicende delle aziende familiari, riuscendovi solamente nel dicembre del 2012 allorquando fu assunta presso la Banca Valtellinese: ciò a dimostrazione che la ricorrente mai esercitò attività professionali e/o imprenditoriali tali da farle perdere la qualifica di "consumatore";
- c) le partecipazioni alle società più sopra indicate derivano interamente dalla successione del padre: questo ad indicare che la stessa non ha mai partecipato attivamente all'avvio di iniziative imprenditoriali, ma ha "subito" la qualifica di socio esclusivamente in quanto chiamata alla successione del padre;
- d) le stesse assumono quindi le caratteristiche di "mere partecipazioni" in qualità di socio sempre di minoranza, all'interno di società "familiari" dove le scelte venivano fatte, in modo autonome, sempre dai fratelli (e dalla madre per un breve periodo); così considerate, si ritiene che le partecipazioni in oggetto non assumano le caratteristiche di "collegamento funzionale" tra la ricorrente e le società beneficiarie delle garanzie.
- e) le partecipazioni sono state via via dismesse, proprio perché esulavano dall'interesse della ricorrente; laddove è rimasta (Cosbat srl) è solamente perché gli altri soci (eredi) non sono stati in grado di rilevarne la quota (prima) e non più interessati (dopo) allorquando la stessa è entrata in concordato preventivo;
- f) in nessuna società la ricorrente ha mai assunto poteri di gestione della impresa, poteri che sono sempre rimasti in capo ai fratelli.

Infine, con riferimento alle marginali assunzioni di obbligazioni della debitrice (verso il Comune di San Giovanni Lupatoto e verso Inps), il sottoscritto gestore della crisi conferma le indicazioni fornite dalla ricorrente, in quanto legate a mancati versamenti di imposte comunali (documentati dagli accertamenti degli uffici comunali) ed a trattamenti pensionistici indebitamente erogati alla ricorrente ed ora chiesti in ripetizione.

In ordine alle richieste formulate dal Giudice Delegato al punto 2, il sottoscritto gestore della crisi dà atto che:

- a) la visura "storia delle partecipazioni" risulta da apposita interrogazione al Registro delle Imprese di Verona effettuata in data 17.05.2024. Dalla stessa non risulta la partecipazione alla società "Gusto e Sensi di Tagliente Luciano e C. snc" in quanto non avendo il sistema informatico del Registro Imprese mai recepito un atto di ingresso nella società (Tagliente Camilla infatti non è mai entrata nella indicata società, la cui partecipazione è comunque caduta in successione), lo stesso non è poi in grado di evidenziare la successiva uscita dalla compagine sociale, avvenuta con la cessione di quota avvenuta in data 05.08.2011. La ricorrente ha comunque indicato anche tale partecipazione.
- b) da una personale interrogazione presso il Registro delle Imprese di Verona è emerso che la ricorrente non ha mai assunto alcuna carica in organi di amministrazione e/o controllo e/o cariche tecniche: in altri termini alla interrogazione "scheda persona" l'esito è stato sempre negativo.

Infine, in ordine alla completezza e attendibilità della documentazione depositata, il sottoscritto dà atto che essa risulta esauriente rispetto alle richieste formulate dal Giudice ed attendibile in quanto proveniente da pubblico registro (Registro delle Imprese), copie di atti redatti da pubblici ufficiali e copie di documenti depositati presso i fascicoli di precedenti procedimenti giudiziari.

Cologna Veneta, 11 giugno 2024

dott. Stefano Bergamasco

dott. Stefano Bergamasco
dottore commercialista – revisore legale
Piazza del Mandamento 74/a
Cologna Veneta (Vr)
tel 0442 411209
mail: stefanobergamasco@studiobergamasco.it
pec: studiobergamasco@legalmail.it

P.U. 2024/81

TRIBUNALE CIVILE DI VERONA

RELAZIONE DEL GESTORE DELLA CRISI sulla integrazione del ricorso di Piano di Ristrutturazione dei debiti formulato dalla sig.ra **Tagliente Camilla**.

Il sottoscritto dott. Stefano Bergamasco con studio in Cologna Veneta (Vr), Piazza del Mandamento n. 74/a, gestore della crisi della sig.ra Tagliente Camilla nata a Verona il 19 gennaio 1988 e residente a San Giovanni Lupatoto (Vr), in Via Monte Comun n. 9, codice fiscale TGL CLL 88A59 L781 B, premesso che:

la stessa in data 28.03.2024 ha depositato, con l'ausilio del sottoscritto, ricorso ex art. 67 d.lgs. 14/2019 per l'apertura della procedura di ristrutturazione dei propri debiti;

in data 22.04.2024 il Giudice Delegato dott. Pier Paolo Lanni ha richiesto una integrazione della originaria documentazione presentata in sede di ricorso;

in data 12.06.2024 la ricorrente ha depositato, per il tramite del sottoscritto, quanto richiesto;

in data 17.06.2024 il Giudice Delegato dott. Pier Paolo Lanni ha richiesto una ulteriore integrazione del ricorso e della relazione dell'Occ, fissando il termine del 17.07.2024 per il loro deposito;

tutto ciò premesso

il sottoscritto gestore della crisi redige la presente integrazione della relazione dell'organismo di composizione della crisi, così come richiesto dal Giudice Delegato.

Il sottoscritto indica preliminarmente le richieste formulate dal G.D che, con il proprio provvedimento del 17.06.2024 invitava la ricorrente Tagliente Camilla ed il sottoscritto ad integrare il ricorso al fine di chiarire se:

1. l'atto costitutivo della "Gusto e sensi di Tagliente Luciano snc" prevedesse, nel periodo in cui la ricorrente ne è stata socia, l'attribuzione del potere amministrativo a ciascun socio;
2. la posizione debitoria della ricorrente derivi anche dalla sua partecipazione a tale società.

Dall'esame della integrazione e della documentazione allegata emerge quindi che:

- l'atto costitutivo prevedeva, all'art. 7, che "*l'amministrazione e la rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, come pure la firma sociale, spettano in via ordinaria a tutti i soci disgiuntamente fra loro e in via straordinaria congiuntamente tra loro*". Pertanto a ciascun socio era collegato il potere amministrativo (disgiunto o congiunto con tutti gli altri soci).

Ai fini di meglio indagare se tale disposizione era in vigore nel periodo in cui la ricorrente è stata socia, il sottoscritto ha esaminato tutte le modifiche societarie intervenute prima del suo ingresso nella società (e pertanto prima del 13.09.2009), riscontrando che, pur essendo intervenute in tale intervallo di tempo più cessioni di quote che ne hanno modificato la compagine sociale (e a volte anche la denominazione), l'art. 7 originario è rimasto sempre invariato;

- in merito alle obbligazioni della ricorrente ed alla loro relazione con le partecipazioni possedute, si è già relazionato in sede di integrazione della propria relazione: esse sono riconducibili alle fidejussioni rilasciate nell'interesse del *fratello Tagliente Matteo*, della *Cosbat srl* e della *Tagliente Costruzione srl*, ma nessuna di esse è riferibile alla "Gusto e sensi di Tagliente Luciano e C. snc". Per tale motivo il sottoscritto gestore della crisi attesta che nessuna delle obbligazioni oggetto della proposta di ristrutturazione è riferibile alla sig.ra Tagliente Camilla è riconducibile alla sua partecipazione nella società "Gusto e Sensi di Tagliente Luciano e C. snc".

Infine con riguardo alla necessità che la provvista di finanza esterna sia a disposizione della procedura, il sottoscritto attesta di avere in deposito presso il proprio studio l'assegno circolare n. 7300345156-00 emesso da Intesa SanPaolo filiale "00041 sportello Verona" in data 15.07.2024 di euro 33.300,00 con beneficiario la ricorrente Tagliente Camilla. Il titolo, in caso di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti della stessa, sarà tempestivamente depositato presso apposito conto corrente bancario per procedere poi ai pagamenti ai creditori, nei tempi e nei modi indicati nel ricorso.

Cologna Veneta, 16 luglio 2024

dott. Stefano Bergamasco